

Evolutione legislativa

Inps Rendiconto generale 2016

- delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione (art. 1, comma 294);
- criteri di accesso e di erogazione dei trattamenti pensionistici dei poligrafici (art. 1, commi 295 a 297);
 - il cumulo del riscatto del corso di laurea e dei congedi parentali non coperti da contribuzione (art. 1, comma 298);
 - la mitigazione degli effetti delle penalizzazioni dei trattamenti pensionistici anticipati previste dalla riforma “Fornero” (art. 1, comma 299);
 - differimento della soppressione delle prestazioni economiche accessorie alle cure termali a carico dell’INPS e dell’INAIL (art. 1, commi 301 e 302);
 - un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 1, comma 304);
 - il limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 per il contributo dovuto, per la stipula dei contratti di solidarietà, per un massimo di due anni, alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa CIGS, in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi o, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016 (art. 1 comma 305);
 - il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nel settore della pesca (art. 1, comma 307);
 - il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni, richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sia escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori (art. 1, comma 308);
 - l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma 309);
 - la proroga dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), per gli eventi che si verifichino nell’anno 2016 nel limite di 54 milioni di euro (art. 1, comma 310);
 - l’abrogazione dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori a progetto (art. 1, comma 390);
 - ulteriore regolamentazione concernente la centralizzazione degli

Evoluzione legislativa

- acquisti (art. 1, commi da 494 a 497, da 500 a 504 e da 507 a 514);
- la riduzione dell'aliquota da 0,207 per cento a 0,199 per cento da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale (art. 1, comma 605);
 - l'adozione di ulteriori interventi di riduzione delle spese correnti di INPS ed INAIL nel triennio 2016-2018, non inferiori a 53 milioni di euro annui, anche attraverso l'attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche amministrazioni. La determinazione tra gli enti interessati, del riparto del risparmio da conseguire, è demandata ad un successivo decreto interministeriale (art. 1, comma 608).
- Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, *"Determinazione dell'ammontare massimo del beneficio a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori, pari o superiore a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui"* che definisce le modalità di erogazione del beneficio ed i requisiti richiesti per accedere al bonus famiglia 2016.
 - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2015, recante *"Modifica del saggio di interesse legale"* che fissa la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
 - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2015, recante *"Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015"* che prevede:
 - la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 è determinata in misura pari a +0,2 dal 1° gennaio 2015 (art. 1);

Evolutione legislativa

Inps Rendiconto generale 2016

- la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo (art. 2).
- Decreto 29 ottobre 2015, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *"Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI)"* che, al fine di permettere la continuità dell'erogazione del beneficio in caso di riconoscimento dello stesso negli anni successivi al 2015, definisce i requisiti soggettivi, la durata e la misura della prestazione, la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e la decadenza, le modalità di richiesta e di erogazione, la valutazione ed il monitoraggio attraverso la raccolta dei dati nel Casellario dell'assistenza.
- Decreto ministeriale 29 settembre 2015, n. 92094, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante *"Concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito"* che, oltre a definire la platea dei potenziali beneficiari, autorizza l'Istituto nel limite di spesa di euro 32.303.225,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di n. 1490 lavoratori che presentino domanda per il pensionamento.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs act)"* che, oltre che a fornire un testo organico sulla materia, prevede misure di ampliamento delle tutele. Il testo unico, peraltro, chiarisce o stabilisce:
 - l'estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante tenuto conto delle caratteristiche dell'azienda (art. 2);
 - un aumento del 20% dell'importo dell'indennità di integrazione salariale in caso imprese del settore edile e lapideo (art. 3, comma 10);
 - l'applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese

Evoluzione legislativa

- che presentino domanda di integrazione salariale commisurato all'effettivo utilizzo del trattamento (art. 5);
- le modalità di erogazione dei trattamenti alla fine di ogni periodo di paga e il termine per il rimborso o la compensazione delle prestazioni erogate dalle imprese che dovranno essere richiesti entro sei mesi (art. 7);
 - i trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88. La gestione è chiamata ad evidenziare, per ciascun trattamento, sia le prestazioni che le contribuzioni ordinaria ed addizionale (art. 9);
 - la rimodulazione degli oneri contributivi per il finanziamento della CIGO differenziandoli in funzione dell'utilizzo effettivo dell'istituto (art. 13);
 - l'invio telematico all'INPS della richiesta di CIGO i cui dati vengono trasmessi alle Regioni ed alle province autonome per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 15);
 - dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede INPS territorialmente competente, ma tale concessione non è più sottoposta alla conforme deliberazione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (art. 16);
 - i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali (art. 19);
 - tra le causali di intervento per la CIGS è prevista la crisi aziendale, ma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è esclusa la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa (art. 21);
 - nuovi limiti di durata della CIGS, differenziandoli in base alle causali (art. 22);
 - a carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale (art. 23);
 - ampliamento della disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterale istituiti presso l'INPS (artt. 26, 27 e 28);
 - a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale

Evoluzione legislativa

assume la denominazione di fondo di integrazione salariale (FIS), alla cui disciplina sono sottoposti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano in altri ambiti di applicazione normativa (art. 29);

- disciplina dell'assegno ordinario e di solidarietà (art. 30 e 31);
- i contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà (art. 33);
- versamento dei contributi correlati alla prestazione (art. 34);
- equilibrio finanziario dei fondi (art. 35);
- contratti di solidarietà espansiva con previsto contributo a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS (art. 41);
- prosecuzione della sperimentazione relativa all'assegno sociale di disoccupazione ASDI (art. 43, comma 5).

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs act)”*, che definisce le funzioni, le attribuzioni e gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento, nonché le risorse finanziarie e la rappresentanza in giudizio della nuova Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro” che integra i servizi ispettivi esercitati dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dall'INAIL.

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs act)”* che istituisce una rete dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti privati o pubblici, tra i quali l'INPS, che interviene in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito nonché di banche dati; tale rete è coordinata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata “ANPAL”.

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante *“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre*

Evoluzione legislativa

disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs act)" che, tra l'altro, prevede che:

- vengano messi a disposizione i dati del Casellario dell'assistenza al fine di alimentare le informazioni necessarie al funzionamento della istituenda Banca dati del collocamento mirato, prevista all'interno della Banca dati politiche attive e passive (art. 8);
 - l'INPS gestisca le domande di accesso agli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, soggetti con disabilità ovvero con riduzione della capacità lavorativa che saranno corrisposti dallo stesso Istituto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (art. 10).
- Legge 6 agosto 2015, n. 125, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"* che, all'articolo 7, prevede quanto segue:
 - il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 è soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015; da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione (comma 9-*septies*);
 - dal 1° dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas; il patrimonio della Gestione è integrato secondo quanto previsto e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015 (comma 9-*octies*).
 - Decreto 22 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante *"Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo"* che ridetermina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i divisori e i coefficienti di trasformazione previsti dalla normativa vigente.

Evoluzione legislativa

Inps Rendiconto generale 2016

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante *“Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs act)”* che prevede modifiche ampliative al Testo unico sulla maternità in materia di:
 - divieto di adibire al lavoro le donne (art. 2);
 - prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (art. 3) anche nei casi di congedo per adozione e affidamento (art. 4);
 - congedo di paternità (art. 5) anche nei casi di adozione e affidamento (art. 6);
 - congedo parentale (artt. 7 e 8) anche nei casi di adozione e affidamento (art. 10);
 - trattamento economico e normativo (art. 9);
 - indennità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e non ad altre forme di previdenza obbligatoria, nei casi di affidamento e adozione con la previsione dell'automaticità delle prestazioni (art. 13);
 - estensioni di diritti ai lavoratori autonomi (art. 14);
 - estensioni di diritti ai liberi professionisti (art. 17).

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs act)”* che, oltre a fornire un testo coordinato e semplificato delle varie tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, tra le altre disposizioni prevede:
 - la modifica della disciplina del part-time (artt. da 4 a 12);
 - il superamento delle collaborazioni a progetto e dell'associazione in partecipazione con applicazione della disciplina del lavoro subordinato a determinate fattispecie (artt. 2, 52 e 53);
 - ampliamento delle opportunità di ricorso al lavoro accessorio ed agevolazione della tracciabilità dei voucher (artt. da 48 a 50).

- Decreto 8 giugno 2015, n. 90401, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante *“Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92”* che dispone l'istituzione presso l'INPS del Fondo di

Evolutione legislativa

- riferimento per i lavoratori del settore marittimo statuendo:
- che il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e che gli oneri di amministrazione a carico del Fondo vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta (art. 1);
 - le finalità (art. 2);
 - l'amministrazione da parte di un comitato con specifici compiti (artt. 3 e 4);
 - i criteri e le misure delle prestazioni (art. 6) nonché i contributi di finanziamento dovuti (art. 7);
 - l'obbligo di bilancio in pareggio (art. 9).
- Decreto 16 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze *"Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita"* che dispone:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2016 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi;
 - i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Allegato A2

Quadro normativo delle disposizioni di contenimento delle spese di funzionamento

Inps Rendiconto generale 2016

Allegato 1

Quadro normativo delle disposizioni di contenimento delle spese di funzionamento

Disposizioni rivolte a tutte le pubbliche Amministrazioni

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (legge finanziaria 2008)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Articolo 2 - (come modificato dall'articolo 8, c. 1, legge n. 122 del 30 luglio 2010)

Comma 593. Contenimento delle spese postali e telefoniche. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

Con riferimento alla disposizione sopra citata, nonché alle disposizioni riportate nel prosieguo, si fa presente che le spese sono state oggetto di riduzione nei precedenti bilanci mediante il crescente utilizzo di sistemi di invio e comunicazioni telematici.

Con riferimento alla presente disposizione, è stata effettuata un'azione di contenimento della spesa, che per l'effetto risulta ridotta rispetto all'esercizio 2010.

Commi 618 - 623: disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese con particolare

riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili strumentali.

Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono eccedere, a decorrere dal 2011, la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza delle spese così determinate rispetto a quelle relative all'anno 2007, deve essere versata al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno se supera il suddetto limite.

Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Con riguardo alla presente disposizione non sono risultati importi da versare per l'anno 2016.

Legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Articolo 27 - Taglia-carta

Comma 1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento,

rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni.

In applicazione inoltre dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", la riduzione operata nell'ambito dei capitoli di spesa interessati, con riguardo alla spesa INPS, si attestava ad un livello di risparmio complessivo superiore al suddetto limite e pari al 55,9%. Lo stanziamento, implementato in conseguenza dell'incorporazione degli Enti soppressi ex art. 21, comma 1, della Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, è stato ridotto e l'economia concorre ai versamenti al bilancio dello Stato per effetto delle norme di contenimento.

Sempre con riferimento alla legge in argomento, la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente riferimenti ed indicazioni per l'applicazione del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, ha chiarito che "ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010 - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).

Si riportano, pertanto, le misure di contenimento ancora vigenti:

Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

Comma 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle

predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Nell'applicare la norma sono stati esclusi gli Organi di direzione, amministrazione e controllo come evidenziato nella circolare n. 36/2008 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel prospetto "Allegato A", che segue, si riporta la riduzione operata dall'Istituto a partire dal 2009, in applicazione della norma (30% pari ad euro 420.705), nonché gli importi relativi all'ex INPDAP ed all'ex ENPALS impegnati per il versamento al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 8U1206025 per un totale di euro 528.377,24.

Comma 2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

Comma 3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per la disposizione in esame, con imputazione al capitolo 8U1206024, è stato impegnato l'importo di euro 102.500,00.

Comma 5. A decorrere dall'anno 2009 le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche,

convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

Nel prospetto dedicato dell'allegato "A" si riporta la riduzione operata, a partire dal 2009, in applicazione della norma (50% pari ad euro 435.318) nonché gli ulteriori importi di derivazione ex INPDAP ed ex ENPALS, impegnati e versati al bilancio dello Stato.

Comma 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa - omissis - sono versate annualmente dagli Enti e dalle Amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli Enti territoriali e agli Enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

In applicazione del presente comma, come anticipato, entro il 31 marzo 2016 sono stati effettuati i seguenti versamenti, comprensivi delle riduzioni relative all'ex INPDAP ed all'ex ENPALS, con imputazione rispettivamente ai capitoli 8U1206025 e 8U1206024:

- art. 61, comma 1: euro 528.377,24;
- art. 61, commi 2 e 5: euro 677.645,13.

Articolo 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

Comma 3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

Comma 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».